



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17 DEL 29/01/2026

**OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA E DECORO GIARDINI. ATTIVAZIONE
CONVENZIONE EX ARTICOLO 5 LEGGE 381/1991 CON LA COOPERATIVA SOCIALE
SERVIZIO E TERRITORIO.**

L'anno **2026**, addì **29** del mese di **gennaio** alle ore **13:30**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. PIERO PII.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente
PERUZZI VALERIO	ASSESSORE	Presente
TOZZI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LETTIERI CARLOTTA	ASSESSORE	Presente
SOTTILI MONICA	ASSESSORE	Presente
SPERANZA MARCO	ASSESSORE	Presente da remoto

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. FABIO TOSCANO.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 9 – GARE, AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI
Anno: 2026
Numero: 233

OGGETTO

SERVIZIO DI PULIZIA E DECORO GIARDINI. ATTIVAZIONE CONVENZIONE EX ARTICOLO 5 LEGGE 381/1991 CON LA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO E TERRITORIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto come il Comune di Colle di Val d'Elsa, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali in materia di tutela dell'ambiente, igiene urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico, persegue l'obiettivo di garantire elevati standard di qualità, sicurezza e fruibilità dei giardini e delle aree verdi comunali, quali beni collettivi di primaria importanza sotto il profilo sociale, ambientale e paesaggistico;

Visto come in tale contesto, si rilevi la necessità di attivare, a livello sperimentale, un servizio continuativo e specializzato di pulizia dei giardini, consistente in particolare nella rimozione, raccolta e corretta differenziazione dei rifiuti abbandonati, sparsi a terra e non conferiti nei normali contenitori di raccolta, al fine di contrastare fenomeni di degrado, prevenire situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei cittadini e innalzare in modo stabile il livello di decoro urbano e la qualità complessiva degli spazi pubblici;

Visto come l'affidamento dei suddetti servizi sia da prevedersi a titolo sperimentale, al fine di verificare l'impatto di azioni concrete finalizzate a mantenere un livello decoroso di pulizia dei giardini pubblici;

Visto come l'Amministrazione comunale ritenga che tale tipologia di servizio, per le sue caratteristiche operative e per la sua funzione di interesse generale, si presti in modo particolarmente idoneo ad essere svolta nell'ambito di percorsi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, contribuendo non solo al miglioramento dell'ambiente urbano, ma anche alla realizzazione di finalità sociali di elevato valore pubblico;

Visto come, a tal fine, si ritenga opportuno avvalersi dello strumento della convenzione con cooperativa sociale di tipo B ai sensi dell'articolo 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, che consente agli enti pubblici di stipulare, in deroga alle ordinarie procedure di evidenza pubblica, convenzioni finalizzate all'affidamento di servizi e attività a soggetti che perseguono lo scopo dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Visto come il ricorso a tale istituto giuridico risulti coerente:

- con i principi costituzionali di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e di eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.), che impongono alla pubblica amministrazione di adottare politiche attive volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;
- con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, Cost., che valorizzano il ruolo degli enti del terzo settore nello svolgimento di attività di interesse generale;
- con gli obiettivi di inclusione sociale, coesione territoriale e sviluppo sostenibile perseguiti dall'Amministrazione comunale.

Visto come l'attivazione di una convenzione ai sensi dell'art. 5 della L. 381/1991 consenta, pertanto, di realizzare una sinergia tra finalità ambientali e finalità sociali, permettendo di:

- assicurare un servizio qualificato e continuativo di pulizia e cura dei giardini comunali, migliorando il livello di decoro urbano e la percezione di sicurezza e qualità degli spazi pubblici da parte della cittadinanza;
- promuovere percorsi di inserimento lavorativo stabile e tutelato per persone in condizione di svantaggio, favorendone l'integrazione sociale e l'autonomia economica;
- valorizzare le competenze e l'esperienza delle cooperative sociali operanti sul territorio nel settore dei servizi ambientali e della gestione del verde, in un'ottica di economia sociale e di responsabilità collettiva;
- perseguire un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse pubbliche, attraverso modelli di affidamento che integrano obiettivi di qualità del servizio con ricadute positive sul piano sociale.

Visto come, alla luce di quanto sopra, il Comune di Colle di Val d'Elsa ravvisi la sussistenza dei presupposti di legge e di opportunità amministrativa per procedere all'affidamento del servizio di pulizia dei giardini comunali, comprensivo della raccolta e differenziazione dei rifiuti abbandonati, mediante la stipula di una convenzione con una cooperativa sociale di tipo B, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 381/1991, quale strumento idoneo a perseguire in modo integrato e coordinato finalità di interesse pubblico, ambientale, sociale e di inclusione lavorativa;

Visto in particolare l'art.5 della Legge 381/1991 che così recita al comma 1: *“ Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.”*

Visto che è stata contattata la Cooperativa SERVIZIO E TERRITORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA SOCIALE, con sede a Siena, Strada Cassia Nord, operatore attivo sul territorio della Valdelsa;

Visto come sia stato definito lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito, considerato il carattere dell'iniziativa, finalizzata anche al sostegno di soggetti svantaggiati;

Visto che Servizio e Territorio è iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n. SI-55 (n.1171 del 29/01/1994);

Visto che l'importo dell'affidamento determinato, ossia € 8.190,00 oltre Iva per l'anno 2009 risulti al di sotto delle soglie di applicazione delle normative comunitarie in materia di affidamento dei servizi di cui al D.Lgs 36/2023;

Visto infatti come l'articolo 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, ammetta affidamento diretto per servizi fino a 140.000,00 €;

Visto come, alla luce di quanto sopra, il Comune di Colle di Val d'Elsa ravvisi la sussistenza dei presupposti di legge e di opportunità amministrativa per procedere all'affidamento del servizio di pulizia dei giardini comunali, comprensivo della raccolta e differenziazione dei rifiuti abbandonati, mediante la stipula di una convenzione con una cooperativa sociale di tipo B, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 381/1991, quale strumento idoneo a perseguire in modo integrato e coordinato finalità di interesse pubblico, ambientale, sociale e di inclusione lavorativa;

Visto che pertanto appare legittimo, oltre che opportuno, provvedere alla stipula di apposita convenzione con il Consorzio Archè per i servizi di manutenzione e taglio del verde meglio illustrati nella Convenzione allegata al presente atto;

VISTO che sulla presente Deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - il parere favorevole, rispettivamente, del Responsabile del Servizio 9 – e del Responsabile del Servizio 5: "Economico Finanziario e Patrimonio – in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, nell'ambito del parere contabile espresso dal Responsabile del servizio Finanziario, è stata altresì verificata la copertura finanziaria;

A voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione con SERVIZIO E TERRITORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA SOCIALE per interventi finalizzati alla pulizia e decoro dei giardini pubblici, secondo il testo allegato alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale;
2. di prenotare nei confronti della cooperativa, per l'anno 2026, la spesa complessiva di €. 8.190,00 oltre Iva, e così per complessivi € 9.991,80 al Cap. 4833 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, dando atto che la spesa sarà impegnata con apposita determinazione del competente Responsabile;

3. di autorizzare il RUP dr. Roberto Donati alla sottoscrizione della convenzione, ed all'adozione degli atti conseguenti, compresa l'acquisizione del CIG, dando atto che alla liquidazione della spesa si provvederà su presentazione di fattura vistata per regolarità dal RUP;
4. con votazione separata ed all'unanimità, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. PIERO PII

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FABIO TOSCANO

SCRITTURA PRIVATA PER SERVIZIO DI PULIZIA E DECORO GIARDINI.

CIG

L'anno duemilaventisei (2026) addì 2026 (data risultante da firma digitale)

TRA

Dr. Roberto Donati, domiciliato per la carica presso la Sede del Comune di Colle di Val d'Elsa – il quale interviene in questo atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Colle di Val d'Elsa., con sede in Colle di Val d'Elsa, Via F. Campana 18, CF e P.IVA 001345202527 (di seguito denominato Comune) che legalmente rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio 9, ai sensi dell'articolo 107 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i;

E

SERVIZIO E TERRITORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA SOCIALE (di seguito denominata SERVIZIO E TERRITORIO s.c.s.i.s. o SET o Appaltatore) avente sede in Siena (Si), Strada Cassia Nord 1/3/5 cap 53100, CF e P.IVA n. 00831080528 iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali con decreto N° 1.171 del 29/09/1994, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Sig. Morini Piero, nato a Firenze il 29/08/1969, CF MRNPRI69M29D612T;

PREMESSO:

che SERVIZIO E TERRITORIO s.c.s.i.s. ha, tra le proprie finalità statutarie, lo svolgimento di una serie di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

che il Comune di Colle di Val d'Elsa intende procedere all' affidamento di servizi di pulizia dei giardini, consistenti nella pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati, sparsi a terra e non conferiti nei normali contenitori di raccolta;

che l'affidamento dei suddetti servizi avviene a titolo sperimentale, al fine di verificare l'impatto di azioni finalizzate a mantenere un livello decoroso di pulizia dei giardini pubblici, riservandosi l'eventuale proroga di un ulteriore anno;

che i suddetti servizi sono finalizzati all'innalzamento della qualità del decoro urbano;

Visto l'articolo 5 della Legge n. 381/91 e l'articolo 15 della Legge regionale 31 ottobre 2018 n. 58 che prevedono la possibilità di attivare convenzioni con Cooperative Sociali di tipo B o loro Consorzi

Visto l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 che prevede l'affidamento diretto per servizi fino a 140.000,00;

Preso atto:

che la SERVIZIO E TERRITORIO s.c.s.i.s. ha manifestato la propria disponibilità ad avviare con il Comune le attività di servizio in questione;

Rilevato che si è provveduto a negoziare con SERVIZIO E TERRITORIO s.c.s.i.s. il corrispettivo dell'affidamento su base annuale, sulla base di un monte ore di 6 ore a settimana per 52 settimane;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

Art. 1 - OGGETTO

Il Comune di Colle di Val d'Elsa affida a SERVIZIO E TERRITORIO soc. coop. sociale - I.S. i servizi di decoro giardini.

La Gestione comporta l'espletamento delle seguenti attività:

- a) servizi di pulizia dei giardini, consistenti nella pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti urbani abbandonati, sparsi a terra e non conferiti nei normali contenitori di raccolta;
- b) utilizzo di automezzo idoneo, allestito ed adibito al trasporto al conto terzi di rifiuti e regolarmente iscritto all'Albo Gestori Ambientali;
- c) Raccolta dei rifiuti in maniera differenziata;
- d) Smaltimento dei rifiuti raccolti ai sensi di legge.

Art. 2 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

SERVIZIO E TERRITORIO s.c.s.i.s. si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 1 tramite un'organizzazione e strutturazione aziendale idonee al raggiungimento sia dell'esatto servizio, che delle finalità di inserimento lavorativo.

In particolare si obbliga:

- a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91 in numero non inferiore a quattro;
- b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività.
- c) a nominare quale responsabile dello svolgimento delle attività il Sig. Morini Piero;
- d) ad utilizzare eventuali soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91 per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;
- e) a rispettare per il personale impiegato nell'attività e per le persone svantaggiate inserite tutte le norme e gli obblighi assicurativi applicando le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali;
- f) ad utilizzare macchinari ed attrezzature conformi alle normative antinfortunistiche;
- g) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
- h) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando il D.lgs. 196/2003 e s.m.i.;
- i) a seguire e rispettare le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti dall'allegato capitolato tecnico;
- l) - a trasmettere periodicamente all'Ente una Relazione sull'andamento delle Attività di Inserimento Lavorativo comprensiva dell'elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro all'interno della propria organizzazione e contenente per ogni persona la tipologia di svantaggio da mantenersi riservata agli atti, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part time), in modo da poter verificare la condizione dei soggetti in questione, la loro crescita sociale e professionale.

In tal senso saranno effettuati incontri di verifica sui servizi, a cadenza prima mensili e poi trimestrali, onde verificare i risultati raggiunti e le eventuali necessità in relazione al monte ore previsto.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a fornire l'elenco dei giardini sui quali effettuare gli interventi di raccolta dei rifiuti.

Verrà determinato eventualmente l'itinerario a cadenza settimanale/mensile degli interventi, che potrà subire comunque modifiche a seguito di necessità riscontrate nell'espletamento del servizio in base alle esigenze stagionali.

Art. 4 - RESPONSABILITA' DELLA COOPERATIVA

Servizio e Territorio dovrà adottare nel corso dell'esecuzione del servizio tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità del proprio personale e di terzi presenti nei luoghi di lavoro, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati.

A tal fine SERVIZIO E TERRITORIO s.c.s.i.s. ha elaborato un proprio documento di valutazione dei rischi, presente in atti. SERVIZIO E TERRITORIO s.c.s.i.s. sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, sollevando il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che dovesse essere avanzata nei suoi confronti da terzi, nonché dalle responsabilità connesse alla custodia, e al controllo delle apparecchiature e strutture nel periodo dell'espletamento del servizio. SERVIZIO E TERRITORIO s.c.s.i.s. a tal proposito ha prodotto polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura di qualsiasi rischio causato in conseguenza dell'espletamento del servizio. Polizza presente in atti. L'esistenza di tale polizza non libera comunque SERVIZIO E TERRITORIO s.c.s.i.s. dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, SERVIZIO E TERRITORIO s.c.s.i.s. ha costituito cauzione mediante polizza assicurativa n° PC9A04IC con l'Istituto Zurich Insurance Public Limited Company, agenzia di Siena, per l'importo di euro 6.667,00 pari al 5% del valore del contratto stesso (ridotta del 50% in base al possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001, 14001 e 45001).

Resta inteso che il Comune garante non sarà sollevata dall'impegno assunto se non dopo che sarà stato adottato apposito provvedimento di svincolo da parte dell'Ente.

Per i danni ai beni di proprietà del Comune che dovessero essere rilevati, SERVIZIO E TERRITORIO s.c.s.i.s. dovrà provvedere immediatamente alle necessarie segnalazioni.

Art. 5 - STRUTTURA

Nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto è indicato quale Referente Tecnico della Cooperativa Sociale il Sig. Morini Piero, che costituirà l'interfaccia operativa con il Comune.

Art. 6 – CCNL SICUREZZA E ASSISTENZA

SERVIZIO E TERRITORIO s.c.s.i.s. assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite.

La Cooperativa si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di

applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, ossia il CCNL Cooperative Sociali- Codice CNEL T151.

La Ditta è tenuta all'osservanza e all'applicazione nei confronti di tutto il personale utilizzato nei servizi di cui al presente contratto, di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro (per il personale dipendente) ovvero nel regolamento Interno ex L. 142/01 e s.m.i. (per i soci lavoratori), nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni, sull'igiene del lavoro, sulla sicurezza del lavoro (D. Lgs 81/2008) ed in generale di tutte le norme vigenti alla data di stipula della presente convenzione. L'Ente committente è fin d'ora esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 7 - SOSTEGNO AI SOGGETTI SVANTAGGIATI

SERVIZIO E TERRITORIO s.c.s.i.s. assicura adeguate misure di sostegno per il lavoro delle persone svantaggiate inserite nei servizi di cui al presente contratto, in particolare la flessibilità dell'orario lavorativo maggiormente concilianti con le condizioni soggettive e con quelle familiari seppur nel rispetto degli orari indicati dal Comune. SET assicura inoltre il tutoraggio periodico del percorso di inclusione lavorativa attraverso un monitoraggio periodico e dei colloqui di sostegno anche strutturati sulla base della metodologia adottata dal Progetto Personalizzato di Inserimento Lavorativo.

Art. 8 - ORGANICO DELLA COOPERATIVA

SERVIZIO E TERRITORIO s.c.s.i.s. dichiara che la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori nell'attività oggetto della presente convenzione è documentata agli atti nella propria sede legale anche se conservati secondo gli obblighi di riservatezza.

Art. 9 - VERIFICHE

Il Comune provvede ad eseguire verifiche periodiche sui risultati raggiunti nelle attività affidate, attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa o anche attraverso il confronto con gli operatori del Servizio Sociale Professionale che hanno in carico il soggetto ivi inserito.

Art. 10 - CORRISPETTIVI

Il servizio in appalto prevede un monte ore complessivo stimato in 312 ore all'anno (6 ore a settimana per 52 settimane) al prezzo unitario di € 30,00 oltre IVA di legge (comprensivo di mezzo e personale).

L'importo del contratto, tenendo conto dell'avvio dei servizi alla metà del febbraio 2026, è pari a complessivi € 8.190,00 oltre IVA per mesi 10,5.

L'importo contrattuale è determinato "a misura" ai sensi dell'art. 5 dell'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, sulla base di un corrispettivo orario di € 30,00.

Il costo orario include il costo del personale ed ogni materiale attrezzatura e mezzo necessario per l'espletamento del servizio, oltretutto gli oneri di sicurezza interni a carico della cooperativa.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e le condizioni previste dal presente contratto.

Il contratto ha la durata di mesi dodici, a far data dalla stipula del contratto. Essendo attivato a titolo sperimentale, esso potrà essere prorogato per uguale periodo, alle medesime condizioni, a seguito di apposita valutazione sugli effetti determinato dal medesimo sul decoro dei giardini.

Si precisa che il monte ore stimato, potrà subire variazioni esclusivamente sulla base di eventuali necessità che dovessero essere evidenziate dall'Amministrazione Comunale.

Qualora a causa di tali interventi dovessero rendersi necessarie sospensioni parziali o totali del servizio il monte ore interessato sarà recuperato individuando un nuovo termine di conclusione del contratto.

La fattura per il servizio dovrà essere emessa con cadenza mensile, ed indicare l'ammontare delle ore di servizio di pulizia espletate. La fattura dovrà essere accompagnata da riepilogo del personale impiegato, con le ore effettuate. In assenza del riepilogo in questione la prestazione si intenderà come non effettuata.

La fattura dovrà essere vista dal Direttore dell'esecuzione, che contestualmente attesterà la regolare esecuzione delle prestazioni.

Sull'importo netto delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento) ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 36/2023. Tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del Durc. Le eventuali contestazioni sulla qualità dei servizi interrompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture per un importo di congrua proporzione.

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti le fatture devono riportare il CIG (Codice Identificativo Gara) e il Codice Iban del Fornitore.

I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese, subordinatamente alla verifica da parte del Comune della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori (DURC) in corso di validità, ai sensi dell'art. 7 del DM 24/10/2007 del Ministro del Lavoro, nonché del riscontro sulla regolarità fiscale di cui all'art.48 Bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i.

L'appaltatore indicherà apposito conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 e si obbliga espressamente ad osservare nel corso dell'appalto le prescrizioni della suddetta normativa, consapevole delle conseguenze derivanti dall'inadempimento alle suddette disposizioni.

ART. 11- TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante Accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a. ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Nel rispetto della medesima normativa, l'Ente, comunicherà alla Ditta appaltatrice il CIG, da riportare in tutte le fatture riferite al presente contratto.

E' fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a.

Art. 12- VARIAZIONI

Ogni eventuale variazione al presente contratto che intervenga successivamente alla sua stipula e in corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

Art. 13 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con pec/raccomandata a.r., con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione:

- per gravi inosservanze della vigente normativa;
- a seguito di reiterate e documentate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima.
- La procedura di risoluzione dovrà comunque essere preceduta da confronto e verifica sulla materia in oggetto del contenzioso.
- SERVIZIO E TERRITORIO s.c.s.i.s. senza esclusione alcuna delle eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste dal presente contratto, sarà soggetta a penalità qualora:
 - trasgredisca agli ordini degli uffici preposti o ne ritardi l'esecuzione;
 - riveli carenze nell'organizzazione del lavoro producendo disservizi;
 - non ottemperi reiteratamente alle prescrizioni in ordine al personale da impiegare, agli orari e tempi da osservare, nonché all'ordine di provvedere immediatamente alla sostituzione di quelle unità non gradite al Comune.

Art. 14 - DURATA

Il presente contratto ha validità dal febbraio 2026 al febbraio 2027.

Art. 15 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in conseguenza del presente contratto, qualora non si addivenga ad una loro definizione in via amministrativa, saranno deferite, in conformità alle disposizioni del Codice di procedura civile, al giudice ordinario competente per territorio, del Foro di Siena.

Art. 16 - DOMICILIO

Per quanto concerne l'esecuzione del presente contratto, la Cooperativa elegge il proprio domicilio presso la propria sede; il Comune elegge domicilio presso la propria sede legale.

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune (Committente) e Servizio e Territorio s.c.s.i.s. (Appaltatore) si impegnano affinché i dati personali forniti da ciascuna Parte e riferiti alla stessa, ai dipendenti e alle persone fisiche connessi alla relativa organizzazione siano trattati nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (General data Protection Regulation, "GDPR"), del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice Privacy"), e delle successive modifiche ed integrazioni.

Il Committente assicura di trattare i dati personali dell'Appaltatore per le seguenti finalità:

- a) Finalità connesse e strumentali all'instaurazione ed esecuzione del presente Contratto;
- b) finalità amministrativo - contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, ecc.);
- c) tutela dei diritti ed interessi legittimi del Comune o di terzi;
- d) l'adempimento di obblighi di legge o regolamentari.

La base giuridica del trattamento dei dati personali dell'Appaltatore per le finalità ex lett. (a) e (d) è rappresentata dal Contratto e dalle disposizioni di legge applicabili, pertanto il conferimento da parte del Cliente/Fornitore di detti dati è obbligatorio e necessario, e l'eventuale rifiuto a fornirli comporterà l'impossibilità di instaurare e gestire correttamente il rapporto contrattuale col medesimo.

Invece, in relazione alle finalità ex lett. (b) e (c) la base giuridica del trattamento dei dati dell'Appaltatore risponde al "legittimo interesse" del Committente: in questi casi, seppure il conferimento dei dati dell'Appaltatore non sia obbligatorio ai sensi della legge, esso risulta comunque necessario in quanto i dati personali acquisiti sono strettamente connessi e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, e l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire detto rapporto.

L'Appaltatore è informato che per le finalità illustrate i dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

Personale del Comune.;

Persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi ed attività di consulenza e assistenza al Comune;

banche ed istituti di credito ed imprese di assicurazione;

La lista dei soggetti, Titolari o Responsabili del trattamento, cui i dati potranno essere comunicati è disponibile su richiesta.

Il Comune rende noto che i dati personali dell'Appaltatore verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso, anche legati ad obblighi legali e ai termini di prescrizione a tal fine previsti dalla normativa.

In relazione ai Servizi previsti dal presente Contratto, il Comune, Titolare del trattamento, potrà nominare l'Appaltatore, che sin d'ora accetta, Responsabile del trattamento/incaricato ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per la raccolta e il trattamento di dati personali effettuati per conto del Comune, esclusivamente per le finalità di cui al presente Contratto e nel rispetto delle istruzioni che saranno impartite, incluse quelle fornite nella "Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento".

L'Appaltatore potrà esercitare, in qualunque momento e rivolgendosi per iscritto ai recapiti del Comune, i diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, in particolare il diritto all'accesso, il diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) in relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa.

In ogni caso, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi danno, pregiudizio o sanzione, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate nei confronti di quest'ultimo a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento di dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione dell'appaltatore o di chiunque collabori, a qualsiasi titolo, con lo stesso.

Le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali forniti per le finalità di cui al presente contratto.

È infine fatto obbligo al personale dell'Appaltatore mantenere il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia o visto durante l'espletamento del servizio..

Art.18- CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 36/2023, qualora in corso di esecuzione si siano verificati eventi che abbiano determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 5 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità.

La revisione opera qualora il costo del servizio, in aumento o in diminuzione, sia superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

In tal caso il Rup procede, ai sensi degli articoli 10 e seguenti dell'Allegato II.2-bis al Codice, conducendo apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto affidato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta

ART.19 - NORME DI RICHIAMO

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti, che lo sottoscrivono in segno di completa accettazione.

Per quanto non espressamente previsto nel contratto le parti rimandano alle vigenti normative in materia di appalti pubblici ed alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI

La presente scrittura, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; la stessa è esente dal pagamento delle spese di bollo, ex D.P.R. n. 642 del 26.10.72 art. 27 e art. 27 bis – 1, in quanto "SERVIZIO E TERRITORIO" è Cooperativa Sociale iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Colle di Val d'Elsa

SERVIZIO E TERRITORIO Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale

Il Signor Morini Piero, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del C.C., dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nella presente convenzione e di aver considerato quanto stabilito e convenuto, e in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di cui agli artt. 10 , 11 e 18.

Comune di Colle di Val d'Elsa

SERVIZIO E TERRITORIO Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 233/2026**

AREA A4 SERVIZI FINANZIARI

Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Viste:

- la sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della Regione Calabria n. 185/2019 la quale precisa che il parere contabile riguarda esclusivamente l'aspetto contabile dell'atto e non può coprire la legittimità della spesa perché ciò non rientra tra i compiti del responsabile del servizio finanziario. Il parere contabile attiene alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, della sussistenza del parere tecnico rilasciato dal soggetto competente, del corretto riferimento della spesa alla previsione del bilancio annuale ed al piano esecutivo di gestione, della regolare copertura finanziaria ed esula dai compiti del responsabile del servizio finanziario ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente.
- la sentenza della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale del Lazio n. 183/2024 la quale conferma che con il parere contabile il fine perseguito dal legislatore è quello di assegnare al responsabile del servizio finanziario un ruolo centrale nella tutela degli equilibri di bilancio e, a tal fine, nell'esprimere tale parere egli dovrà tener conto delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali valutando: la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente ed il corretto riferimento (effettuato dall'organo proponente) della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetto di bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione.

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
S	Prenotazione impegno 300/2026	4833/0		SERVIZIO DI PULIZIA E DECORO GIARDINI. ATTIVAZIONE CONVENZIONE EX ARTICOLO 5 LEGGE 381/1991 CON LA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO E TERRITORIO.	- XXXXX COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO E TERRITORIO.	€ 9.991,80

Colle di Val d'Elsa, 29/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Colle di Val d'Elsa

(Provincia di Siena)

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 233/2026

OGGETTO:SERVIZIO DI PULIZIA E DECORO GIARDINI. ATTIVAZIONE CONVENZIONE EX ARTICOLO 5 LEGGE 381/1991 CON LA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO E TERRITORIO.

Il Dirigente del Settore SERVIZIO 9 – GARE, AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Colle di Val d'Elsa, 29/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DONATI ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA DEL 29/01/2026 **N. 17 DEL 29/01/2026**

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA E DECORO GIARDINI. ATTIVAZIONE CONVENZIONE EX ARTICOLO 5 LEGGE 381/1991 CON LA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO E TERRITORIO.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo ENTE.

Colle di Val d'Elsa, 26/03/2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. TOSCANO FABIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 Comma 1 - bis D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)